

STATUTO DELLA CONFEURO

PARTE I

COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI AGRICOLTURA E LAVORO

La storia della "VITA" è infinita. L'uomo viene dopo ma, anche per l'umanità, la storia, pur avendo un inizio e una fine nel tempo, è comunque infinita.

Per una vita dignitosa l'uomo ha bisogno di cibo e del

lavoro, non inteso come biblica condanna, ma strumento di progresso personale e sociale.

Dopo la caccia e la pesca, nel tempo è diventata fondamentale per il progresso dell'umanità l'AGRICOLTURA e conseguentemente ad essa, l'alimentazione e l'ambiente.

- L'Agricoltura: l'attività di donne e uomini, l'arte, la tecnica, l'insieme delle pratiche di coltivazione e l'utilizzo di risorse vegetali e di origine animale per scopo alimentare e, quindi, cibo per l'umanità;

- L'agricoltura è il prodotto della combinazione ARIA - TERRA - ACQUA è nostra cura preservarle, è nostro dovere consegnare alle nuove generazioni un Pianeta vivibile, una Terra che sia ricca e fertile, votata più a produrre pane e a dare lavoro e meno orientata a premiare il profitto o peggio a creare speculazioni.

Il LAVORO per unire il Paese, il LAVORO come elemento fondante della Repubblica, la dimensione etica che garantisce, secondo il dettato costituzionale, libertà ed eguaglianza.

Il lavoro è anche investimenti, qualità dei servizi pubblici, di informazione, orientamento scolastico e professionale, formazione permanente, garantire i cittadini, lungo la loro vita lavorativa, pari opportunità di scelta e di accesso alle occasioni di lavoro più consone alle loro esigenze e alle loro attese.

Il lavoro è anche migliorare la pubblica amministrazione,

occorre ri-orientarla verso le esigenze dei cittadini. Snellire la legislazione sul rapporto di lavoro, troppo caotica e disorganica.

È fondamentale rendere comprensibile e di facile consultazione, tutta l'impalcatura normativa dello Stato. Regole chiare per costruire il futuro e per garantire ai giovani di poter lavorare ed integrarsi dignitosamente all'interno della società.

Deve essere prioritario il valore della solidarietà e del lavoro che non va visto solo come strumento di sussistenza, ma come elemento che innalza e cristallizza la dignità umana. Le leggi sono giuste quando sono la forza del debole, non quando sono il sopruso del forte.

Umile è l'uomo di legge che smette la toga per diventare maestro, per girare le scuole e spiegare lo spirito della legge, il senso della giustizia.

- L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (1);
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (3);
- L'organizzazione sindacale è libera (39).

DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO

Possono aderire liberamente alla Confeuro:

- Giovani, donne, e uomini che lavorano la terra sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;
- donne e uomini che hanno cura di valorizzare i prodotti della terra, ottimizzandone la salubrità e l'eccellenza per una qualità sempre più elevata, nella piena sicurezza nutrizionale con caratteristiche organolettiche integre e naturali senza manipolazioni o interventi fitopatologici forzati;
- donne e uomini impegnati nel settore agroalimentare della trasformazione dei prodotti agricoli, nonché tutti coloro che nelle varie fasi, si impegnano per la genuinità del cibo e fanno sì che fame e malnutrizione siano debellate.

Possono aderire alla Confeuro, in piena autonomia e libertà, tutti coloro che sono convinti di dare un contributo al mondo dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente.

Allo stesso modo, liberamente, ognuno può disimpegnarsi nel rispetto delle regole statutarie.

Chi si iscrive dopo la presa visione dello statuto e dei regolamenti operativi, deve essere consapevole che siamo Uomini liberi, ed agiamo in totale autonomia, Liberi di stare insieme in un contesto dove Pace, Solidarietà e Tolleranza sono i principi cardini della nostra coesistenza.

Con la tessera si diventa donatore di vita, ogni anno la Confeuro destinerà una parte delle quote associative in iniziative umanitarie o a borse lavoro.

ART. 1. –COSTITUZIONE

È costituita la CONFEDERAZIONE DEGLI AGRICOLTORI EUROPEI E DEL MONDO - denominata "CONFEURO".

La sede legale della Confederazione è a Roma e la sede internazionale a Bruxelles.

La Confeuro è un'Associazione autonoma, democratica e pluralista che afferma la centralità del sistema agricoltura, valorizza donne e uomini che operano nel mondo rurale e producono cibo per

l'umanità, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nell'indotto.

La Confeuro è impegnata per l'affermazione dei valori propri dell'agricoltura, dell'equità sociale, dell'onestà, integrità morale, libera imprenditorialità, del lavoro, dalla cooperazione, solidarietà e valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La Confeuro fa parte della CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Liberi Professioni – ed è rappresentata nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL.

La Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo è un Organizzazione di Rilevanza Nazionale, come da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot 2014/31145 (ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b, decreto legislativo n°241 del 9/7/1997).

ART. 2. – LA “MISSION”

La Confeuro, da sempre, persegue la crescita e lo sviluppo del Paese per l'integrazione politica, sociale e democratica

dell'Europa nel rispetto delle regole nel più ampio processo di globalizzazione, nel contesto dei diritti umani.

Possono aderire alla Confeuro anche quelle associazioni culturali o di difesa dei diritti dei cittadini, dei pensionati, del volontariato e per sconfiggere la povertà.

La Confederazione sostiene, favorisce e difende le libere istituzioni, la Costituzione della Repubblica, persegue la partecipazione nel contesto del libero associazionismo.

ART. 3. – IL RICAMBIO GENERAZIONALE, PARI OPPORTUNITÀ

La Confeuro è quotidianamente impegnata a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale in agricoltura.

Rende disponibili le sue strutture, gli enti promossi ed aderenti per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori e del complesso mondo del mercato del lavoro, di chi è in cerca di un'occupazione, e delle start up.

La Confeuro opera per le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema confederale.

La Confeuro:

- a) Rappresenta i soci nei confronti delle istituzioni pubbliche territoriali, nazionali, europee ed internazionali;
- b) È impegnata affinché i soci possano godere dei benefici

derivanti dalle tendenze in atto, di globalizzazione dei sistemi economici e di mondializzazione dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici, industriali e mercantili;

c) Cura particolarmente ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono al sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze;

d) Attiva i servizi rivolti alla persona e a tutti gli altri lavoratori (contabilità ordinaria, aziendale, buste paga), con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in armonia con i principi contenuti nel presente Statuto.

e) Promuove d'intesa con istituzioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate finalità di progresso e sviluppo per la compagine sociale.

f) Organizza direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, convenzioni, seminari di studio sui temi dell'agricoltura sociale per le riconosciute proprietà terapeutiche.

g) Promuove, costituisce, aderisce e/o partecipa ad istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all'assistenza tecnica, finanziaria e previdenziale, sociale e culturale dei soci e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

La Confeuro può aderire ad altre Organizzazioni e Associazioni Nazionali, Europee ed Internazionali che hanno finalità statutarie simili alla propria e che agiscono nel contesto e nel rispetto delle regole democratiche allo scopo di migliorare lo stato sociale e la tutela dei diritti dei cittadini del mondo.

ART. 4. – SCOPI

Gli scopi della Confeuro sono:

- La tutela e lo sviluppo dell'agricoltura, la rappresentanza degli agricoltori, delle imprese agricole e delle relative forme associate di qualunque natura e tipo, dei concedenti di fondi rustici, dei tecnici e lavoratori agricoli subordinati nonché i lavoratori impegnati nelle aziende per la trasformazione delle derrate agricole;
- Lo sviluppo e la valorizzazione del mondo rurale in generale, in tutti i suoi aspetti: produttivi, territoriali, ambientali, sociali e culturali;
- La stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In diretta attuazione di tali scopi, la Confeuro per gli associati svolge le seguenti attività:

1. Promuove e fornisce servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli associati, quali la tenuta dei libri contabili aziendali e dei registri IVA, nonché i servizi tributari, fiscali, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali,

assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

2. Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli agricoltori, lavoratori autonomi e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la Confeuro si avvale del Patronato Labor, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/4/2003, il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30/03/2011 n.152 e del decreto ministeriale n.193 del 10/10/2008;
3. Assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema Confeuro, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale di Formazione Professionale - EUROFORM;
4. Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso OVER 50 - Associazione Pensionati Europei, ed APS-ACADEMY – Associazione Nazionale Pensionati Spontanei;
5. Svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
6. Individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
7. Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi e regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi statutari.

Per le organizzazioni costituenti, aderenti o promosse Confeuro persegue:

- a) L'affermazione, la tutela e lo sviluppo degli interessi sociali, giuridici, economici, fiscali e professionali degli operatori appartenenti alle Associazioni ed Organizzazioni costituenti ed aderenti e rappresentate, indipendentemente dalla loro consistenza numerica, nel rispetto dei valori morali e della dignità umana;
- b. La promozione di forme di raccordo tra le strutture periferiche delle varie Organizzazioni aderenti al fine di evitare duplicazione di attività o iniziative contrastanti, sempre tuttavia nel rispetto delle autonomie e peculiarità delle singole strutture;
- c. Interventi a favore delle organizzazioni partecipanti e delle categorie rappresentate nelle vertenze sindacali, nella stipula di contratti di lavoro, nella regolamentazione di tutto quanto attiene agli interessi dei soggetti rappresentati.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra e per lo svolgimento delle attività indicate, Confeuro potrà prestare garanzie reali, anche fideiussorie, a favore di terzi, per obbligazioni assunte e/o da assumersi da parte di soggetti, persone fisiche o giuridiche, con o senza personalità giuridica, ivi comprese Associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, patronati, fondazioni ed ogni altra istituzione di carattere pubblico o privato, aventi scopi analoghi o affini al proprio, ovvero

collegati, anche solo tramite una partecipazione mediata, sia direttamente che indirettamente, all'Associazione medesima. A tal fine, sarà sufficiente anche solo un collegamento derivante da una comunanza di scopi fra l'Associazione ed il soggetto garantito, di modo che il raggiungimento dello scopo dell'uno consentirà o faciliterà il raggiungimento dello scopo dell'altro.

ART. 5. – LA COMPAGINE SOCIALE

Il sistema confederale Confeuro, costituito dalle Federazioni e Associazioni Nazionali di settore e di Categoria e dalle Associazioni Territoriali autonome, adotta come unico strumento di adesione la tessera Confeuro.

La Confeuro intrattiene i rapporti interassociativi con le federazioni e associazioni di settore e/o categorie nazionali, nonché con le associazioni territoriali autonome costituite con proprio ordinamento statutario.

Si diventa socio ritirando la tessera Confeuro:

Coltivatori Diretti, Coloni, Mezzadri, Agricoltori, imprenditori, produttori, lavoratori, altre categorie di lavoratori autonomi ed operatori in agricoltura anche con voucher, nella pesca, nell'agriturismo, nei centri di sperimentazione e ricerca in agricoltura, nei laboratori di divulgazione, promozione e tutela delle nuove coltivazioni (ricercare la verità sui prodotti OGM, incentivando la sperimentazione in pieno campo) e, comunque, donne e uomini che operano nel sistema della trasformazione e conservazione dei prodotti della terra ed in generale nell'indotto agroalimentare ambientale per offrire ai consumatori cibo eccellente, salubre e di qualità superiore nel rispetto delle norme sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si iscrivono, con un costo simbolico della tessera:

giovani studenti, inoccupati, rinunciatari, rassegnati, esodati, cassintegrati e persone impegnate nel sociale inclusivo.

ART. 6. – SOCI COSTITUENTI

Sono soci costituenti di Confeuro:

- Eurocoltivatori: Organizzazione che associa lavoratori in agricoltura, piccole e medie imprese agricole donne e uomini che rispettano la natura, l'ambiente, lavoratori dediti all'utilizzo dell'energie rinnovabili e comunque a salvaguardia dell'Ecosistema. (LA CEA - Associazione Lavoratori Europei, HELIOS - Centro di Sviluppo Socio-Economico, OVERLAND ONLY FOOD - Associazione per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, OASI VERDE - Associazione Agrituristica - SONO TUTTE CONFLUITE IN EUROCOLTIVATORI.)
- Fippa: Federazione Italiana Piccoli Produttori Agricoli, lavoratori e forestali;

- OVER 50: Associazione Pensionati Europei, provvede ad organizzare i pensionati e svolge attività di tutela dei diritti e degli interessi di chi vive la TERZA ETÀ.

I soci costituenti hanno i diritti ed i doveri che il presente Statuto riconosce loro.

Gli Organi Nazionali di Rappresentanza, Esecutivi e di Controllo dei soci fondatori e degli enti ed organismi promossi, su designazione della Presidenza Nazionale, sono eletti dal Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro (CNAL).

ART. 7. – ENTI O SOCIETÀ DI ASSISTENZA, CONSULENZA, TUTELA E FORMAZIONE, PROMOSSI DALLA CONFEURO

Sono enti o Società promosse e/o aderenti:

- IL PATRONATO LABOR - Confeuro è l'Organizzazione promotrice del Patronato di Assistenza Sociale LABOR. Il Patronato Labor, riconosciuto ai sensi della legge 152 del 20/03/2001, con DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/04/2003, è l'Organismo attraverso il quale la Confeuro tutela gli interessi dei lavoratori e dei cittadini anche non iscritti alla Confeuro, nel settore assistenziale e previdenziale. Gli Organi Statutari e di controllo del Patronato Labor sono nominati dalla Presidenza Nazionale della Confederazione.
- EUROCAA SRL – Centro di Assistenza Agricola riconosciuto con determinazione della Regione Lazio n° C0730 del 12/06/2003;
- EUROFORM - Ente Europeo di Formazione Professionale Industria, Artigianato, Commercio e Agricoltura, svolge attività di formazione professionale, ricerca e cultura, promuove ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento dell'economia, delle relazioni sociali ed agroindustriali, delle società e delle istituzioni;
- CAF LABOR SRL – Centro di Assistenza Fiscale, riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate della Regione Lazio con Prov. Prot. 2009/80670 del 18 dicembre 2009 - Iscritta all'albo CAF al numero 89;
- CONFOVER – Confederazione Lavoratori e non del Pianeta, composta da Confeuro, E-Academy, FAPI, ConfContribuenti Confederazione Unione Sindacale di Base;
- MIGRANTI – Associazione Nazionale Immigrati ed Emigrati, sostiene e valorizza l'elevazione sociale dei lavoratori immigrati e garantisce agli stessi, nel rispetto delle leggi, una migliore condizione di vita;
- UNIVERSO E PIANETA TERRA, i due Enti Bilaterali entrambi utili per la conoscenza delle varie opportunità che vengono offerte ai lavoratori nel contesto della crisi generale che sta ancora mortificando coloro che quotidianamente si cimentano per produrre cibi per tutti:
- EUROCOLF Associazione Sindacale Europea dei Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, persegue la finalità di rappresentare e tutelare sotto il profilo politico-sindacale la categoria dei datori di lavoro dei collaboratori famigliari.

- EUROTER l'associazione nell'ambito delle piccole e medie imprese ha la rappresentanza sindacale del commercio, artigianato, turismo e terziario, secondo principi di autonomia, trasparenza e democrazia.

ART. 8. – SOCI ADERENTI

Sono soci aderenti le organizzazioni che condividono i fini di Confeuro e perseguono i medesimi obiettivi, rappresentando associati appartenenti a categorie economiche e sociali che hanno interessi tutelati da Confeuro.

Gli organi confederali stabiliscono i modi e i termini per determinare la rappresentatività di ciascuna organizzazione aderente.

ART. 9. – AUTONOMIA SINDACALE

Gli organi statuari delle Federazioni e Associazioni costituenti e/o aderenti alla Confeuro hanno totale autonomia e pieni poteri deliberanti sulle questioni di propria competenza, in linea con le scelte di politica sindacale assunte dalla Confederazione.

ART. 10. – ADESIONE E RECESSO

Le Organizzazioni che chiedono l'adesione alla Confeuro devono adottare una esplicita delibera di accettazione dello statuto e degli scopi della Confeuro, pur mantenendo la piena e totale autonomia sindacale ed organizzativa.

Sulla richiesta di adesione decide la Presidenza.

L'eventuale recesso dalla Confeuro deve essere richiesto dall'Organo deliberante, a più ampia partecipazione associativa, della Organizzazione recedente, con almeno un anno di preavviso, previa definizione di tutti gli aspetti economici, finanziari, partecipativi ed organizzativi intercorrenti con la Confeuro e le altre Organizzazioni aderenti.

Il Presidente, per evidenti, gravi irregolarità, può decidere una temporanea sospensione dalla vita associativa dei singoli soci o il commissariamento di organizzazioni costituite autonomamente, fondatrici e/o promosse della Confederazione, ovvero la sospensione o decadenza dalle cariche confederali dei suoi rappresentanti.

In caso di rilevanti azioni antistatutarie e lesive del buon nome e dell'immagine della Confeuro, dei suoi soci e degli organi statuari, i provvedimenti sono estesi anche nei confronti degli organi sociali delle persone giuridiche costitutrici, promosse e/o aderenti alla Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.

ART. 11. - RAPPORTI CON LE FEDERAZIONI, LE ASSOCIAZIONI E CON GLI ISCRITTI

La Confeuro mantiene rapporti in via prioritaria con le Organizzazioni promosse e/o aderenti; i rapporti tra queste ed i rispettivi associati sono di competenza di ciascuna federazione, fermo

l'obbligo per gli associati a tali organizzazioni di iscriversi ritirando la tessera Confeuro e rispettare il presente articolato.

ART. 12. - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La fidelizzazione si concretizza con il versamento delle quote di iscrizione alla Confeuro Nazionale. Si diventa soci effettivi ritirando la tessera Confeuro.

Spetta alla Presidenza emanare entro il mese di ottobre, modalità e norme per il tesseramento per l'anno successivo stabilendo la quota tessera da versare al Nazionale.

La sottoscrizione della delega di rappresentanza sindacale con qualsiasi Ente, autorizza la Confeuro a compensare la quota tessera spettante al Nazionale nella misura di cui alle norme relative al Tesseramento dell'Anno preso in considerazione

ART. 13. – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente della Confederazione è incompatibile con il mandato di parlamentare Europeo, Nazionale, consigliere Regionale e/o di Amministrazione di Enti pubblici a qualsiasi livello.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ART. 14. – ORGANI

- CONFERENZA NAZIONALE
- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DEL LAVORO - CNAL
- PRESIDENZA
- IL REVISORE MONOCRATICO
- COLLEGIO DEI GARANTI
- IL PRESIDENTE
- IL PRESIDENTE ONORARIO

Possono assumere cariche ed incarichi ai vari livelli solo gli iscritti Confeuro in regola con i versamenti contributivi annuali e senza impedimenti dovuti a liti o pendenze con organismi promotori promossi e/o aderenti alla Confeuro.

Decade automaticamente da ogni carica Confederale e dagli organismi promotori e promossi chiunque non abbia rinnovato la tessera.

Per le associazioni aderenti, che non richiedono le tessere, nei termini di cui alle norme afferenti il tesseramento, emanate dagli organi statutari confederali, alla scadenza prevista, scatta automaticamente la sospensione dalla compagine sociale Confederale e quindi cessa ogni diritto o vincolo associativo.

ART. 15. - LA CONFERENZA NAZIONALE

La Conferenza è il massimo organo elettivo e deliberativo della Confeuro.

La Conferenza si riunisce mediamente ogni anno in seduta ordinaria.

Si svolge a porte aperte e, oltre ai Presidenti delle associazioni Confeuro Territoriali possono partecipare operatori e responsabili del Patronato Labor e delegazioni degli Organismi promossi e/o aderenti alla Confederazione.

La Conferenza è convocata in seduta elettiva entro il 31 dicembre dell'anno in cui scadono le cariche sociali. Alla Conferenza Elettiva intervengono solo i delegati eletti nelle Assemblee Territoriali che saranno convocate in ottemperanza al Regolamento e alle norme di partecipazione predisposte ed approvate dalla Presidenza Nazionale Confederale. La Conferenza Elettiva è un'assemblea di II livello alla quale intervengono singoli delegati eletti nelle assisi territoriali con norme e regole democratiche e con il sistema proporzionale.

La Conferenza ha il compito di:

- individuare le linee strategiche in materia di politiche agricole, agroalimentari, ambientali e del lavoro, nel contesto del quadro sociale e politico europeo;
- verificare l'efficacia delle linee programmatiche e la piattaforma propositiva in difesa del mondo che rappresentiamo;
- approvare eventuali modifiche statutarie a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima convocazione ed a maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione;
- eleggere il Presidente Nazionale, tenendo conto che il requisito primario dei candidati è l'anzianità di iscrizione alla Confeuro, non inferiore a 10 anni, nomina, altresì, il Presidente Onorario.
- eleggere i componenti del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro;
- eleggere il Revisore Monocratico;
- deliberare eventuali fusioni con altre confederazioni;
- deliberare lo scioglimento della Confederazione.

La Conferenza si esprime in ordine al piano pluriennale di programma predisposto dalla Presidenza Nazionale.

ART. 16. – IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DEL LAVORO

È l'Organo deliberante della Confeuro.

Il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro è composto oltre che dal Presidente, da un minimo di 16 (sedici) ad un massimo di 30 (trenta) Consiglieri:

- 10 (dieci) rappresentanti degli organismi fondatori della Confederazione, (Eurocoltivatori n. 6, OVER 50 n. 4, FIPPA n.1);
- 20 (venti) rappresentanti delle maggiori Confeuro territoriali.

Il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero quando lo richieda la metà più uno dei propri componenti.

È presieduto dal Presidente.

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

Il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro:

- a) attua le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della Confeuro, tracciate dalla Conferenza;
- b) coordina le istanze della compagine sociale in materia di politica generale propositiva e/o rivendicativa;
- c) approva le eventuali modifiche allo Statuto ritenute indispensabili e urgenti, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivi e con il voto di almeno i due terzi dei presenti;
- d) elegge, su designazione della Presidenza, gli Organi Nazionali Esecutivi e di Controllo degli Enti ed Organismi promossi dalla Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo,
- e) esprime il parere sulle iniziative che la Presidenza Nazionale sottopone al Consiglio;
- f) approva annualmente il conto economico consuntivo della Confederazione predisposto dalla Presidenza;
- g) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine dei lavori, fatte salve le prerogative del Presidente;
- h) nomina i membri della Presidenza.

Nel corso del mandato, ove i componenti, compreso il presidente, siano inferiori a 31 (trentuno), il Consiglio nazionale dell'agricoltura e del lavoro può cooptare un numero di componenti pari alla differenza. I consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla prossima conferenza nazionale elettiva.

Art. 17. – LA PRESIDENZA

La Presidenza Nazionale è Organo Esecutivo. Pone in pratica le deliberazioni e le decisioni assunte dalla Conferenza e dal Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro.

Spetta alla presidenza coordinare e vigilare sull'operato e sulle attività delle Associazioni Territoriali, in conformità delle direttive generali della Confederazione.

In particolare la Presidenza ha il compito di:

- a. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale;
- b. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- c. nominare, su proposta del presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore Monocratico dell'ente di Patronato Labor, designando anche il Presidente che viene eletto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Patronato Labor.
- d. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla Confeuro;
- e. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema Confeuro o altro tipo di provvedimento riguardante le associazioni territoriali, le Associazioni Regionali, nonché le altre organizzazioni del sistema Confeuro. Con la nomina del commissario, tutte le cariche statutarie vengono azzerate, con conseguente deferimento di tutti coloro che hanno agito in dispregio allo statuto Confederale, al Collegio dei Garanti.
- f. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dal Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro;
- g. decidere, su proposta del Presidente, le indicazioni nominative dei rappresentanti della Confeuro presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati da Confeuro;
- h. presentare al consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro il conto economico consuntivo;
- i. approvare il conto economico preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- l. Stabilire la quota annuale della tessera di competenza della Confeuro Nazionale;
- m. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente;
- n. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di Confeuro, ad eccezione di quelli che sono prerogativa del Presidente;

- o. approvare il regolamento interno per il funzionamento della Confeuro e nominare l'Amministratore;
- p. approvare il CCNL da applicare per il trattamento economico e normativo dei dipendenti e dirigenti della Confeuro e degli organismi promossi dalla stessa;
- q. delibera l'adesione o l'instaurazione di rapporti di collaborazione funzionale tra la Confeuro ed altri Organismi, nazionali ed internazionali.

La Presidenza è composta, da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) compreso il Presidente. Nomina nel proprio ambito il Vice Presidente.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Patronato Labor e il Presidente Onorario della Confeuro.

La Presidenza è convocata dal Presidente e le sue riunioni sono valide se presenti almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto.

ART. 18. – REVISORE MONOCRATICO

Il Revisore Monocratico e il relativo supplente, viene eletto dalla Conferenza, durano in carica 5 (cinque) anni.

In caso di dimissioni spetta al Consiglio del Lavoro sostituirli.

Il Revisore in carica partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio del Lavoro.

ART. 19 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni al sistema Confeuro.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Conferenza Nazionale della Confeuro; rimane in carica per cinque anni.

Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro stabilisce il compenso spettante ai membri del collegio.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Esso decide qualunque controversia che insorga all'interno del sistema Confeuro, sia a livello nazionale che territoriale e anche per quanto attiene ai rapporti con le Organizzazioni Costituenti, Aderenti, enti o società promosse o controllate, in ordine alla interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della Confeuro a tutti i livelli confederali; esso decide, su ricorso di qualunque interessato, sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della Confederazione e delle Organizzazioni Costituenti, nonché sugli atti del patronato Labor.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda del Presidente o della Presidenza Nazionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della Confeuro, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla Confeuro.

I diversi ambiti e livelli della Confeuro possono richiedere al Collegio Nazionale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottati.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 60 (sessanta) giorni.

ART. 20. - IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza politica e legale della Confederazione;
- b) Attua le linee politico-sindacali deliberate dalla Conferenza;
- c) Rappresenta la Confederazione ed ha la responsabilità dei rapporti con le autorità istituzionali e politiche, con le forze sindacali e sociali;
- d) Riscuote le somme, di spettanza della Confederazione, da Enti pubblici e privati e da chiunque altro, rilasciandone quietanza liberatoria;
- e) Nomina avvocati, procuratori, consulenti ed arbitri nelle liti attive e passive della Confederazione in qualunque sede, stato e grado;
- f) Firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, compresa l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali, nonché tutti gli atti dell'Associazione conseguenti l'esercizio delle sue attività istituzionali, compreso l'assunzione dei dipendenti;
- g) Assume la responsabilità dell'informazione e della stampa;
- h) Convoca e presiede il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro, la Presidenza, convoca la Conferenza Nazionale. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Patronato Labor, ed ai Consessi Esecutivi degli Organismi fondatori, promossi e/o aderenti a Confeuro
- i) Ha i poteri di cui all'art. 11 del presente Statuto;
- l) Interviene, in caso di necessità, d'intesa con la Presidenza, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e le Organizzazioni ed in quelle tra le Organizzazioni aderenti. Al fine di tutelare l'immagine della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti;
- m) nomina i commissari;
- n) nomina i coordinatori regionali ed esteri.

Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, sentita la Presidenza, può delegare i propri poteri al Vice Presidente, o ad uno o più membri della Presidenza congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o indeterminato, per singoli adempimenti o per serie di adempimenti. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al fine di tutelare gli interessi della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, portando poi a ratifica della presidenza i provvedimenti assunti.

Qualora il Presidente si dimetta prima della scadenza del mandato, spetta al Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro entro i tre mesi successivi al disimpegno, convocato dalla Presidenza Nazionale e presieduto dal membro più anziano della Presidenza, con un ordine dei lavori monotematico, eleggere il nuovo Presidente Nazionale che con pieni poteri dura in carica fino alla successiva Conferenza Nazionale.

ART. 21. – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dalla Conferenza Elettiva. Per la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute della Presidenza, del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro e alla Conferenza Nazionale, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- Accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento Interno;
- Condividere gli Scopi della Confeuro.

ART. 22. - DURATA CARICHE

Gli organi durano in carica 5 (cinque) anni e rispondono del loro operato alla Conferenza. I componenti degli organi sono rieleggibili. Eventuali dimissioni di un soggetto con responsabilità di controllo e/o di gestione tra una Conferenza e l'altra, vengono accettate senza sostituirlo. Spetta alla Conferenza che si riunisce in seduta elettiva sopperire alle carenze.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 23. – COSTITUZIONE DEL SISTEMA CONFEDERALE

La Confederazione Confeuro si fonda sul sistema confederale. Il sistema confederale è costituito dalle Federazioni o Associazioni Nazionali di Settore o di Categoria e dalle Associazioni territoriali autonome.

La Confeuro, le Federazioni Nazionali delle Categorie di Settore e le Associazioni Territoriali, i Comitati Promotori, sono organismi di diritto privato dotati, fra loro e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente statuto.

Tutti i livelli del sistema confederale ispirano e conformano la propria azione ai principi, alle regole ed agli scopi previsti dal presente statuto.

Ad ogni livello del sistema, gli iscritti che non siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, in corso e/o pregresse, e che, comunque, si trovino in posizione debitoria verso la Confeuro, non possono esercitare i diritti associativi.

L'organizzazione dei livelli che compongono il sistema confederale si fonda su principi di differenziazione e specializzazione delle funzioni, di decentramento, di adeguatezza, di coesione, di reciprocità, di sussidiarietà di sistema, solo con l'intento di promuovere e valorizzare non solo gli interessi dei soggetti rappresentati, ma anche quelli generali.

Ogni Associazione e Federazione Nazionale di Categoria già costituita e ratificata sarà riconosciuta ed ammessa a partecipare alla vita organizzativa, a condizione dell'adeguamento e armonizzazione del suo Statuto con quello Nazionale della Confeuro, da effettuarsi entro un anno dalla data di approvazione di quest'ultimo.

ART. 24. – IL SISTEMA CONFEURO

La CONFEURO intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema confederale.

Il Sistema Confederale parte da:

1. Confeuro Nazionale;
2. Federazioni e Associazioni Nazionali di Settore;
1. Confeuro d'Area: Nord – Centro – Sud;
2. Coordinatori regionali;

3. Associazioni Autonome Territoriali;
4. Comitati promotori Confeuro.

ART. 25. – ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEURO

Le Associazioni Territoriali Confeuro sono costituite da associati appartenenti alla stessa area territoriale.

Per area territoriale si intende un numero indefinito di comuni, ma con un bacino di utenze superiore a 30.000 (trentamila) abitanti. Laddove già esista, non può costituirsi alcun'altra Federazione territoriale; nelle città capoluogo e nelle città metropolitane possono coesistere due o più associazioni territoriali.

Il Presidente Nazionale, preso atto della comunicazione di istituzione di una Confeuro Territoriale, verificata l'attendibilità ed il possesso dei requisiti statutari, anche in termini di onorabilità e moralità, comunica al Legale Rappresentante l'iscrizione nella compagine sociale o il non accoglimento.

Nelle Associazioni territoriali si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

Le Associazioni territoriali promuovono e coordinano l'attività delle strutture organizzative o associative delle organizzazioni costituenti o aderenti nel territorio.

Le Associazioni Territoriali Confeuro hanno propri statuti, con autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, ed esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte. La struttura organizzativa e gli organi delle Associazioni territoriali sono contemplati nei rispettivi statuti e devono rispondere alle regole della democrazia rappresentativa. Tutte le cariche sono elettive con il sistema preposto.

ART. 26. - COMITATI PROMOTORI

Gruppi di agricoltori, lavoratori agricoli, inoccupati e comunque cittadini che amano l'agricoltura e l'ambiente possono costituire comitati promotori, notificando alla Presidenza Nazionale copia autentica del verbale di assemblea registrato, che riporta i nominativi dei componenti il comitato, i rappresentanti, il legale rappresentante e l'ambito territoriale di riferimento.

Il Presidente nazionale, preso atto della comunicazione, verificata l'attendibilità ed il possesso dei requisiti statutari per far parte della Confeuro, anche in termini di onorabilità e moralità, comunica al legale rappresentante l'iscrizione provvisoria del comitato nella compagine sociale o il non accoglimento.

Raggiunto il numero di 50 (cinquanta) aderenti che si sono iscritti ritirando la tessera Confeuro, i comitati promotori possono indire l'assemblea per dotarsi di uno statuto che sia compatibile con lo statuto Nazionale della Confederazione.

Dalla data di costituzione il Comitato Promotore è un organismo di diritto privato con proprio codice fiscale, con autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte.

I Comitati Promotori hanno anche funzioni amministrative legate esclusivamente alla gestione-assunzione del personale da comandare in via esclusiva al Patronato Labor, ai sensi dell'Art. 6, comma 2 della Legge n° 152 del 30 marzo 2001, del DM n° 193 del 10 ottobre 2008. I Comitati sono gestiti dal Direttivo. Il Presidente del Comitato rappresenta legalmente la Confeuro nel territorio di competenza.

Qualora, dopo due anni dalla costituzione, un comitato promotore non si organizza con un proprio statuto in Confeuro Territoriale, viene escluso dalla compagine sociale.

ART. 27. – IL COORDINATORE REGIONALE ED ESTERO

La Confeuro Nazionale è rappresentata in tutte le regioni d'Italia e nei paesi esteri, da un Coordinatore che assicura e coordina i rapporti fra le varie Associazioni Autonome territoriali, nell'ambito dell'area geografica della Regione e, ove occorra, anche in territori interregionali. Nei paesi esteri viene istituita una sezione Confeuro affidata al Coordinatore all'uopo nominato.

Il Coordinatore regionale e/o estero ha la rappresentanza legale della Confeuro nei confronti delle istituzioni, a livello regionale ed estero, limitata alle azioni indicate nella lettera di incarico. Per gli atti compiuti verso terzi le responsabilità sono soggettive e ricadono nelle competenze di chi li pone in essere.

I coordinatori regionali partecipano di diritto alla Conferenza Nazionale Confederale.

ART. 28. – CONFEURO D'AREA

Le Confeuro d'Area sono composte dalle Regioni ricadenti nella ripartizione geografica di cui al regolamento UE n. 105/2007, accorpando il Nord – la Sardegna con il Centro – la Sicilia con il Sud.

Le Confeuro d'Area si dividono in:

- CONFEURO AREA NORD: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
- CONFEURO AREA CENTRO: Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Abruzzo.
- CONFEURO AREA SUD: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Le Confeuro d'Area hanno solo funzioni amministrative legate esclusivamente alla gestione assunzione, del personale posto in posizione di comando al Patronato Labor.

Le Confeuro d'Area operano ai sensi dell'Art. 6, comma 2 della Legge n. 152 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.M. 193 del 30 ottobre 2008. Ne deriva che estendono le competenze sui dipendenti assunti dalla stessa Confeuro d'Area e comandati alle sedi del Patronato Labor, ricadenti nelle province di cui alle Regioni che compongono la rispettiva area.

Le Confeuro d'Area non hanno ruolo politico o di rappresentanza sindacale. Sono rette da un comitato d'amministrazione di tre componenti nominati dalla Presidenza Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

I componenti durano in carica cinque anni e sono rinominabili. Il Presidente viene designato dalla Presidenza Nazionale Confeuro. Dopo la nomina i Comitati d'Area si costituiscono con un verbale di assemblea registrato, con un proprio codice fiscale e procedono all'apertura di un conto di corrispondenza bancaria e/o postale sul quale confluiranno le risorse destinate in via esclusiva ai dipendenti comandati al Patronato Labor ed al pagamento degli oneri previdenziali.

Le Confeuro d'Area hanno l'obbligo di rendicontare al Patronato Labor le somme utilizzate per il pagamento degli stipendi e oneri riflessi relativi ai dipendenti posti in posizione di comando all'Istituto.

Le Confeuro d'Area alla stessa stregua delle Associazioni Territoriali Confeuro, hanno autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte.

PARTE IV

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE

CONTO ECONOMICO

ART. 29. - FONDO COMUNE

Il Fondo comune della Confeuro è costituito dalle quote degli iscritti annuali al sistema Confederale, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

la Confeuro, essendo un ente di tipo associativo, non commerciale e senza fini di lucro, non potrà:

- a) distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

La Confeuro ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità ai sensi degli articoli 5 e 10 del decreto legislativo 4/12/1997 n°460.

ART. 30. - AUTONOMIA FINANZIARIA

Ogni livello confederale Confeuro ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale; ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune.

I creditori delle Associazioni Autonome, possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune del sodalizio di quel territorio.

Qualora una associazione territoriale autonoma si sciogla il fondo comune rimanente è devoluto di diritto alla Confeuro Nazionale.

ART. 31. – CONTO ECONOMICO

Il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro approva il conto economico previsionale secondo il criterio della cassa.

Il conto economico consuntivo della Confeuro deve essere approvato dal Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Lavoro, entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le articolazioni del sistema confederale perseguono l'obiettivo del pareggio dei conti.

I conti economici consuntivi sono approvati previo esame dal Revisore Monocratico.

Le Federazioni nazionali e le Confeuro territoriali, approvano autonomamente rendiconti e/o conti consuntivi nel rispetto delle norme di cui ai rispettivi statuti.

PARTE V

RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI

ART. 32. - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Tutte le articolazioni componenti o aderenti al sistema Confeuro si uniformano al logotipo Confeuro, seguito dalla relativa denominazione.

Tutti i soggetti che costituiscono il sistema Confeuro aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso.

Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema Confeuro debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

ART. 33. - COMMISSARIAMENTO NORMA CONFERMATIVA

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema Confeuro sono prerogativa del Presidente Nazionale, combinato disposto art. 11 e 20 del presente statuto, e della Presidenza Nazionale ed hanno effetto immediato.

Il mancato rispetto del presente Statuto, e degli articolati dei soci fondatori (Eurocoltivatori, FIPPA, Over 50), ove configurasse un grave, reiterato ed insanabile contrasto con la posizione assunta dalla associazione Territoriale, nonché nelle ipotesi si riscontrino gravi irregolarità sociali o contabili può comportare la perdita della qualità di iscritto Confeuro per gli associati nell'ambito della medesima associazione, l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Confederazione nonché dell'utilizzo della sede.

Nella ipotesi che il commissario non trovi collaborazione della sede in questione, nei responsabili delle sedi commissariate scatta entro i 3 (tre) giorni successivi la sospensione, lo scioglimento dell'entità locale e la conseguente radiazione dei responsabili che oppongono resistenza.

Il commissario resta in carica il tempo necessario per il ripristino dell'ordinaria funzionalità e, comunque, non oltre 180 (centottanta) giorni.

Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del commissariamento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

NORME FINALI

ART. 34. - LOGOTIPO E SIMBOLO

Il logotipo della Confeuro è costituito dalla sigla "CONFEURO". Il simbolo della Confeuro è costituito da



Esso è di proprietà esclusiva della Confeuro Nazionale, che ne disciplina l'uso secondo un regolamento che la Presidenza andrà ad adottare.

L'organo ufficiale di informazione della Confederazione è il periodico CONFEURO.

Art. 35. - Scioglimento della Confederazione

Lo scioglimento della Confeuro può essere deliberato esclusivamente dalla Conferenza, appositamente convocata dal Presidente, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quinti dei presenti.

In caso di scioglimento, la Conferenza nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della Confeuro; i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la Confeuro, e comunque ai sensi degli art. 5 e 10 del decreto legislativo del 4/12/1997 n°460.

Art. 36. – NORME FINALI

Le modifiche allo Statuto spettano alla Conferenza. Nei casi d'urgenza e per motivi di utilità sociali è delegato il Presidente ad apportare le necessarie modifiche.

Lo Statuto modificato sarà ratificato alla prima riunione della Conferenza. Eventuali variazioni non avranno effetti nei confronti dei terzi.

Eventuali controversie sono regolate dal codice civile.